



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente - relatore

dott. Francesco A. Cancilla Giudice

dott. Raimondo Nocerino Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 210/2024

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto

al n. **69401** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura

regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti del

Sig. **Bencivinni Rosario**, rappresentato e difeso, anche

disgiuntamente, dagli Avvocati Giovanni Immordino

(giovanniimmordino@pec.it) e Giuseppe Immordino

(giuseppeimmordino@pec.it), presso lo studio dei quali, in

Palermo, Via Libertà n.171, risulta elettivamente domiciliato.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza dell'8 maggio 2024, il S.P.G. dott. Vincenzo

Liprino, per il Pubblico ministero, e l'Avv. Giovanni Immordino

per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 1 dicembre 2023, il

Procuratore Regionale citava in giudizio il Sovrintendente Capo

della Polizia di Stato Rosario Bencivinni, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 11.201,69 euro, oltre accessori, a favore del Ministero dell'Interno – Questura di Palermo, in quanto ritenuto responsabile dell'incidente stradale verificatosi il 4 maggio 2021, alle 12:00 circa, a Palermo, nella Via Principe di Paternò, all'altezza del civico 80.

In dettaglio, il S.C. Bencivinni, alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Giulia targata C1295 Polizia, dopo una sosta nell'area di parcheggio delimitata dalle strisce blu, durante la manovra di immissione nel flusso della circolazione, entrava in collisione con il motociclo marca Kawasaki targato EM89910, condotto da Francesco Sapienza, che sopraggiungeva da dietro.

Sia l'autovettura che il motociclo riportavano danni rilevanti.

L'inchiesta amministrativa interna dell'Ufficio Tecnico Logistico, Sezione Motorizzazione della Questura riteneva il S.C. Bencivinni responsabile dell'incidente e, quindi, del relativo danno riportato dall'autovettura di servizio.

Afferma l'attore pubblico che il convenuto *“con marchiana imprudenza, ometteva di osservare le regole poste dall'art. 154 del Codice della Strada”*, ai sensi del quale *“I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione (...) devono*

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione (...) dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”.

Con comparsa di costituzione e risposta del 18 aprile 2024, il Sovrintendente Capo Bencivinni, come sopra rappresentato e difeso, respinge la contestazione, premettendo di essere assegnato dal 2007, con funzioni di autista, all’Ufficio Scorte della Questura di Palermo e di non essere mai stato coinvolto, in quasi quarant’anni, in sinistri stradali.

Richiama, inoltre, la relazione di servizio, dalla quale si ricava che, subito dopo l’impatto, il Bencivinni ed il collega presente in auto, prestavano immediato soccorso al motociclista, richiedendo l’invio immediato di personale del 118 e l’intervento della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale.

Gli agenti di quest’ultima, intervenuti sul posto, pur concludendo che la responsabilità del sinistro era da attribuire al Bencivinni, non elevavano alcuna contravvenzione.

L’Ufficio Tecnico Logistico della Questura, con una prima nota (n.1/61/17 del 13 ottobre 2022) concludeva che la condotta del convenuto non presentava gli elementi del dolo o della colpa grave e che, pertanto, non avrebbe trasmesso gli atti dell’inchiesta alla Procura Contabile.

Successivamente, con nota n.1/76/21 del 17 gennaio 2023 (nella memoria di comparsa viene erroneamente indicata la data del 18 aprile 2023), affermava che l’evento si era verificato per esclusiva o parziale responsabilità del Bencivinni e, pertanto, gli

atti dell'inchiesta interna sarebbero stati trasmessi alla Procura Regionale di questa Corte.

In sede di deduzioni preprocessuali, il S.C. Bencivinni sottolineava che l'incidente si era verificato anche a causa della condotta imprudente del motociclista, che procedeva a velocità elevata (oltre i 50 km/h consentiti) e non era riuscito ad evitare l'impatto con l'autovettura, che aveva già completato la manovra di immissione nel traffico.

In punto di diritto, nega il carattere gravemente colposo della condotta tenuta e richiama l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale la responsabilità amministrativa nelle ipotesi di sinistri stradali, non può derivare dalla mera inosservanza delle regole del codice stradale, essendo richiesta la prova di un atteggiamento assolutamente sprezzante di tali regole, ovvero la grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela.

Con riferimento al caso di specie, la Difesa del convenuto evidenzia che la stessa inchiesta interna amministrativa non esclude che il sinistro possa essersi verificato, in parte, per la condotta imprudente del motociclista che, verosimilmente, provenendo dalla Via Sciuti, svoltando a sinistra all'incrocio (con semaforo) a velocità elevata, non è riuscito ad evitare l'impatto con l'auto condotta dal Bencivinni, che aveva già completato la manovra di immissione nella corsia di marcia.

Infine, viene sottolineato che *“non risulta che il conducente della*

moto abbia formalizzato alcuna richiesta di risarcimento dei danni per l'accaduto, evidentemente ritenendo almeno il proprio concorso di colpa".

All'udienza pubblica dell'8 maggio 2024, il Pubblico Ministero ha confermato le richieste formulate con gli atti scritti.

L'avv. Giovanni Immordino, richiamando gli scritti difensivi, ha sottolineato che il sinistro in questione costituisce un evento che può verificarsi anche nell'ambito della normale circolazione stradale e, per effetto della dinamica accertata, non può essere considerato tale da ascrivere al convenuto la responsabilità amministrativa contestata e insiste, pertanto, per l'assoluzione del proprio assistito.

DIRITTO

La fattispecie presenta caratteristiche peculiari e le risultanze documentali suscitano alcune perplessità circa la sussistenza dei presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa.

Il punto di partenza, ad avviso di questo Collegio, è costituito dalla norma generale contenuta nell'art. 2054, 2° comma, del codice civile, in base al quale *"nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli"*.

La seconda contestazione di responsabilità (n.1/76/21), pur imputando l'intero danno subito dall'autovettura di servizio,

afferma che *“l’evento si è verificato per la (...) esclusiva o parziale responsabilità”* del S.C. Bencivinni, non escludendo, quindi, una responsabilità concorrente del motociclista.

A ciò si aggiunga che, nella prima contestazione (n.1/61/17 del 13 ottobre 2022), si legge testualmente *“in conseguenza del sinistro in oggetto indicato, è derivato all’Amministrazione della Pubblica sicurezza un danno di € 11.201,69 (...) tuttavia, questo Ufficio, dall’esame degli atti, non rileva la presenza degli elementi del dolo o della colpa grave nel comportamento tenuto nella conduzione dei veicoli in occasione del predetto sinistro”*.

Pertanto, la seconda contestazione non fa alcun riferimento alla prima, ovvero a circostanze sopravvenute che giustifichino una diversa valutazione.

Ancora, appare singolare che, dalla documentazione versata in atti, non risulti alcuna richiesta di risarcimento del danno da parte del motociclista che, evidentemente, ha riconosciuto, quanto meno, un concorso di colpa.

Inoltre, va sottolineato il contenuto della nota del 2 febbraio 2023 (data successiva al verificarsi del sinistro ed alla contestazione formale di responsabilità), a firma del Dirigente del reparto scorte della Questura di Palermo che, con riferimento al Sovrintendente Capo Bencivinni, afferma che quest’ultimo *“dimostra conoscenza professionale e capacità di esecuzione ed applicazione operativa nel portare a compimento gli incarichi affidatigli in relazione alla loro difficoltà,*

contribuendo all'andamento generale dell'ufficio".

Infine, la foto dell'autovettura scattata subito dopo il sinistro, con una profonda ammaccatura lungo tutta la fiancata sinistra, rende verosimile la tesi secondo la quale il convenuto aveva già ultimato la manovra di immissione nella corsia di marcia.

Alla luce delle superiori osservazioni, questo Collegio ritiene che non sussistano i presupposti soggettivi (condotta dolosa o gravemente colposa) per la configurazione di una ipotesi di responsabilità amministrativa e, di conseguenza, la richiesta di condanna non può trovare accoglimento.

La complessità e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, rigetta l'istanza del Procuratore Regionale.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

Il Presidente - estensore

Salvatore Chiazzese

(F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 28 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente